

Studio Legale
Avv. Marco Locati
Piazza Roma, 10 - 20900 Monza
Tel. 039.2301942 - Fax 2302399
p.e.c. marco.locati1@monza.pecavvocati.it

TRIBUNALE CIVILE DI LECCO

Sezione I Civile - Procedure Concorsuali

R.G. n. 32 - 1/2024

Giudice Relatore: Dottor Dario Colasanti

* * * * *

MEMORIA DI CHIARIMENTI

Nell'interesse di:

Simpac s.r.l. (in seguito anche “**Simpac**” o “**la Società**” o “**la Ricorrente**”), con sede legale in Santa Maria Hoè (LC), Via Giovanni XXIII n. 52, c.f. e P. IVA 02187750134, in persona dell'Amministratore Unico Cristiano Roberto Molteni, c.f. MLTCST71L10E507E, nato a Lecco (LC) il 10.07.1971,
con l'Avvocato Marco Locati.

| |
|--|
| Il presente documento è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione: in particolare mediante il collegamento ipertestuale dell'atto principale agli allegati. |
|--|

Premesso che:

- a) in data 03.05.2024 la Società depositava presso il Tribunale di Lecco ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi degli articoli 40 e 44 CCII con istanza per la concessione di misure protettive tipiche *ex* articolo 54, 2° comma CCII (in seguito “**il Ricorso**”);
- b) con decreto del 07.05.2023, notificato in data 08.05.2024 (in seguito il “**Decreto di Apertura**”), il Tribunale di Lecco (nelle persone del Presidente Dottor Mirco Lombardi, del Giudice Dottor Dario Colasanti e del Giudice Relatore Dottor Edmondo Tota)

concedeva alla Società “*termine fino al 6 luglio 2024 per la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto*”, nominando quale Commissario Giudiziale il Dottor Pietro Galli;

c) in tale Decreto di Apertura veniva altresì disposto che:

- ✓ entro tre giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento la Società contattasse il Commissario Giudiziale, fornendo a questi ogni informazione utile (circostanza regolarmente avvenuta);
- ✓ entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento la Società depositasse sul conto corrente indicato dal Commissario Giudiziale la somma di Euro 6.000,00 per le spese di fase (circostanza anch’essa regolarmente avvenuta¹);
- ✓ allo scadere del 31 maggio e del 1 luglio 2024, nonché, in caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa e poi con cadenza mensile, la Società depositasse: (i) un rendiconto dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa; (ii) l’elenco delle operazioni più rilevanti di carattere negoziale, industriale, finanziario e i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 compiuti nel periodo; (iii) un prospetto delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine del periodo; (iv) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (anche ai fini della pubblicazione, da parte della Cancelleria, sul Registro delle Imprese); (v) una relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;

d) con ulteriore decreto del 07.05.2023, notificato in data 08.05.2024 (in seguito il “**Decreto di Conferma delle Misure Protettive**”), il Giudice designato per la

¹ Cfr. doc. 12 già in atti.

trattazione del procedimento, Dottor Edmondo Tota, accoglieva la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla Società, stabilendo la durata delle stesse in 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;

- e) in data 31.05.2024 la Società depositava la prima relazione informativa;
- f) in data 13.06.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- g) in data 27.06.2024 la Società depositava la seconda relazione informativa e contestuale richiesta di proroga del termine per il deposito del piano;
- h) in data 01.07.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- i) con decreto del 27.06.2024, depositato il 04.07.2024 (in seguito il “**Decreto di Proroga**”), il Tribunale di Lecco concedeva alla Società la proroga del termine sino al 05.09.2024 per la presentazione della domanda definitiva di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fermi gli obblighi informativi già disposti nel Decreto di Apertura;
- j) in data 26.07.2024 la Società depositava la terza relazione informativa;
- k) in data 31.07.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- l) in data 30.08.2024 la Società depositava la quarta relazione periodica;
- m) in data 30.08.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- n) in data 05.09.2024 la Società depositava la domanda di concordato preventivo (in seguito la “**Domanda**”);
- o) sempre in data 05.09.2024 la Società provvedeva ad inviare, a mezzo posta elettronica certificata, copia della Domanda, della ricevuta di avvenuto deposito della Domanda stessa nonché della relazione *ex art. 87, c. 3 CCII* ai seguenti Enti (depositandone poi

copia con le relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna nel fascicolo telematico della procedura):

- Agenzia delle Entrate (all'indirizzo dp.lecco@pce.agenziaentrate.it);
 - Agenzie delle Entrate – Riscossione (all'indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it);
 - I.N.P.S. (all'indirizzo direzione.agenzia.merate@postacert.inps.gov.it);
 - Fondazione ENASARCO (all'indirizzo protocollo@pec.enasarco.it);
 - I.N.A.I.L. (all'indirizzo como-ricerca@postacert.inail.it);
 - Mediolanum Vita – Fondo di Previdenza Complementare (all'indirizzo mediolanumvita@pec.mediolanum.it);
 - UnipolSai Assicurazioni – Fondo di Previdenza Complementare (all'indirizzo unipolsaiprevidenzaFPA0030@pec.unipolsai.it).
- p) in data 09.09.2024 la Società depositava istanza per la concessione di ulteriori misure protettive tipiche *ex art. 54, 2° comma CCII*;
- q) in data 11.09.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere in relazione alla Domanda;
- r) in data 30.09.2024 la Società depositava la quinta relazione periodica;
- s) in data 03.10.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- t) in data 30.10.2024 la Società depositava la sesta relazione periodica;
- u) in data 31.10.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- v) in data 28.11.2024 la Società depositava la settima relazione periodica;
- w) in data 29.11.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- x) in data 23.12.2024 la Società depositava l'ottava relazione periodica;
- y) in data 23.12.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;

z) con decreto del 09.01.2025, notificato in data 10.01.2025 (in seguito il “**Decreto per Chiarimenti**”), il Tribunale di Lecco (nelle persone del Presidente Dottor Marco Tremolada, del Giudice Mirco Lombardi e del Giudice Relatore Dottor Dario Colasanti) concedeva alla Società il termine del 27.01.2025 per il deposito di memoria di chiarimenti ed integrazioni, con eventuale modifica di piano e proposta, fissando l’udienza del 04.02.2025 alle ore 12:50 per la discussione sui chiarimenti resi e sull’ammissibilità della domanda;

aa) con decreto del 09.01.2025, notificato in data 10.01.2025 (in seguito il “**Decreto di Proroga delle Misure Protettive**”), il Tribunale di Lecco (nelle persone del Presidente Dottor Marco Tremolada, del Giudice Mirco Lombardi e del Giudice Relatore Dottor Dario Colasanti) disponeva “*che per 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ricorrente o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano; che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata*”

Tutto ciò premesso la Società, tramite i propri consulenti, nel termine concesso deposita la seguente memoria di chiarimenti.

* * * * *

1. Sui chiarimenti richiesti dal Tribunale

1.1. Sul Premio per l’Omologa

In merito al rilievo relativo al c.d. “Premio per l’Omologa”, condizionato all’aggiudicazione ed al fatto che tale previsione avrebbe ripercussioni sull’idoneità dell’attestazione, i

professionisti incaricati dalla Società evidenziano che, avendo il Piano previsto l'applicazione della disciplina delle offerte concorrenti, dovrà essere seguito tale iter per poi consentire alla debitrice (così come previsto dalla normativa) di eventualmente modificare la Proposta concordataria in conseguenza dell'esito della procedura.

In sostanza, qualora all'esito dello svolgimento della procedura *ex art. 91 CCII* non vengano recepite offerte di terzi, si consoliderebbe la vendita a Rewave e, quindi, il diritto per la procedura concordataria ad incassare il Premio per l'Omologa.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il piano e la relativa attestazione perderebbero quell'aleatorietà paventata dal Tribunale.

Viceversa e come già illustrato in sede di attestazione², qualora vi fosse un terzo aggiudicatario la debitrice sarà tenuta a modificare la proposta, adeguandola al nuovo (maggiore) prezzo offerto; in questa ipotesi verrebbe meno il Premio per l'Omologa, con conseguente necessità di modifica della proposta e dell'attestazione (il tutto entro il termine di 20 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori così come previsto dall'art. 105, c. 4 CCII).

In ordine al tema della "incertezza" delle somme provenienti dal Premio per l'Omologa si evidenzia che il suddetto Premio è un impegno che vincola l'offerente al suo versamento in caso di omologa. Tale Premio verrebbe meno – *inter alia* – nell'ipotesi in cui l'azienda dovesse essere aggiudicata in favore di un terzo; si ritiene che tale ipotesi potrebbe avverarsi solo ove il prezzo per l'acquisto dell'azienda superasse l'importo di € 860.600,00 (*i.e.* € 630.600,00 per il valore dell'azienda + Premio per l'Omologa di € 230.000,00).

Infatti Rewave, eventualmente aggiudicandosi (a seguito di rilanci) l'azienda ad un prezzo superiore ad € 630.600,00, come da proposta (cfr. pag. 27 della Domanda), corrisponderebbe

² Cfr, pag. 54 dell'attestazione.

a favore del concordato un Premio per l'Omologa sino alla concorrenza complessiva di € 860.600,00.

Poiché il valore dell'azienda in caso di Liquidazione Giudiziale è stato stimato in € 475.600,00, il concordato sarebbe in ogni caso salvaguardato, restando salva la modalità di distribuzione dell'attivo concordatario tra APR e RPR.

Il concordato sarebbe salvaguardato anche, per i medesimi motivi, nell'ipotesi (auspicabile ma difficilmente realizzabile) in cui dovesse aggiudicarsi l'azienda un terzo ad un valore superiore ad € 860.600,00.

Peraltro i professionisti che assistono la Società si rendono disponibili a valutare anche la possibilità di procedere alla cessione dell'azienda successivamente all'aggiudicazione, prevedendo il trasferimento con riserva di proprietà, circostanza che permetterebbe di mantenere la garanzia a favore del concordato e al tempo stesso di "superare" la problematica evidenziata dal Commissario Giudiziale in relazione all'impossibilità di accollo liberatorio del debito per T.F.R. dei dipendenti anticipatamente alla cessione dell'azienda stessa.

La scelta della Ricorrente di prevedere l'accollo del T.F.R. al momento dell'omologa, e quindi ad aggiudicazione intervenuta, scaturisce dall'esigenza di rispettare l'ordine dei privilegi e, pertanto, di poter procedere alla distribuzione della liquidità esistente senza attendere la fine del Piano (momento originariamente previsto per il trasferimento dell'azienda).

In merito invece al rilievo relativo al necessario consenso dei lavoratori o professionisti coinvolti nella previsione di accollo, si evidenzia come il meccanismo dell'accollo sia stato posto come facoltà nell'impegno di Rewave e non quale condizione.

Di conseguenza, qualora vi fosse la disponibilità di lavoratori e professionisti, Rewave potrà procedere al pagamento del prezzo mediante accollo, viceversa non potrà procedere all'accollo e dovrà corrispondere il relativo prezzo.

Il tutto ferme restando le valutazioni in corso in merito all'impossibilità di poter procedere all'accollo liberatorio del T.F.R. prima della cessione dell'azienda.

Gli scriventi professionisti, come da impegno allegato ([doc. 83](#)), si dichiarano sin d'ora disponibili – nell'ipotesi in cui Rewave dovesse aggiudicarsi l'azienda – ad acconsentire l'accollo del proprio credito nei limiti previsti dal Piano.

1.2. Sulla solvibilità dell'affittuaria

In merito al rilievo relativo alla solvibilità dell'affittuaria, si precisa come sia stato evidenziato nell'attestazione³ che il meccanismo di mantenimento della proprietà dell'azienda in capo a Simpac sino all'integrale pagamento del prezzo e del Premio per l'Omologa rappresenti una tutela nell'interesse dei creditori nel caso in cui Rewave dovesse venir meno ai propri impegni, considerando anche i pagamenti nel frattempo corrisposti dall'affittuaria primo fra tutti l'importo riferito alla cauzione per la partecipazione.

In ogni caso i professionisti che assistono la Società si rendono sin d'ora disponibili ad effettuare tutte le valutazioni del caso in ordine all'analisi del conto economico prospettico, al fine di verificare la capacità dell'impresa affittuaria di generare utili futuri che consentano di onorare gli impegni concordati.

Tali impegni dovranno essere resi altresì coerenti con le decisioni che saranno assunte congiuntamente con gli Organi della procedura in ordine alle tempistiche di accollo del T.F.R.

1.3. Sul contratto di affitto di ramo d'azienda

³ Cfr. pag. 54 dell'attestazione.

Come già segnalato in occasione della seconda memoria informativa depositata lo scorso 27.06.2024, Simpac e Rewave hanno già manifestato la disponibilità a valutare in buona fede le modifiche che il Commissario Giudiziale riterrà necessarie.

In primo luogo le parti si rendono disponibili a prevedere una durata del contratto almeno sino al 31.12.2026, con impegno dell'affittuaria a riconsegnare l'azienda entro un termine non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di aggiudicazione della stessa a soggetto diverso dall'affittuaria.

In particolare, inoltre, avuto riguardo alle ulteriori criticità segnalate:

- Art. 10 “Diritto di prelazione della parte affittuaria”. In data 03.05.2024 le parti definivano il prezzo di acquisto del ramo di azienda (cfr. doc. 30 già in atti) e, in tale occasione, l'affittuaria confermava il proprio impegno a partecipare all'eventuale procedura competitiva di vendita *“purché questa preveda come prezzo base il Prezzo di Acquisto al netto del Prezzo per l'Omologa e, in tal caso, si dichiara disponibile sin d'ora a rinunciare al diritto di prelazione previsto nel Contratto d'Affitto”*.

Come visto, pertanto, il tema relativo alla prelazione è già stato disciplinato e non si ritiene possa costituire una criticità.

- Art. 11 “Opere di adeguamento del complesso immobiliare”. Tale previsione veniva inserita in sede di contratto di affitto principalmente per le opere di manutenzione alla copertura dell'immobile, la quale, in ogni caso, è sempre stata mantenuta con interventi mirati da parte dell'odierna Ricorrente (non sussistendo quindi alcuna urgenza di intervento). Nella perizia redatta dall'Arch. Lavelli (cfr. doc. 5 allegato alla Domanda di concordato) viene indicato che *“la copertura sottostante la posa dei pannelli fotovoltaici è stata interessata da fenomeni di infiltrazione acqua a causa della non corretta installazione delle lastre. L'intervento della messa in pristino era stato stimato*

nella precedente CTU in €. 97.000,00". Le parti, sul tema, hanno già espresso la disponibilità ad una valutazione congiunta di tale tematica in ottica – eventuale – di modifica delle condizioni di cui al contratto.

- Art. 14.4 “Prezzo del ramo d’azienda e pagamento”. Sempre per il tramite della scrittura privata del 03.05.2024 (cfr. doc. 28 già in atti) le parti prevedevano che *“il saldo del Prezzo di Acquisto sarà pagato da Rewave a Simpac in 12 (dodici) mesi (prorogabili in 24 (ventiquattro) mesi nel caso di concessione di tale maggior termine da parte degli organi della procedura di concordato) a partire dall’eventuale aggiudicazione (o dall’esercizio della prelazione, qualora tale termine sia successivo) da parte di Rewave, del ramo d’azienda oggetto del Contratto d’Affitto”*.

La previsione di un saldo del prezzo in un termine maggiore (*i.e.* 24 mesi) è quindi solo eventuale e condizionata alla specifica approvazione degli organi della procedura. Anche tale tema, pertanto, sembrerebbe risolto. In ogni caso l’azienda, ancorché aggiudicata, sarà trasferita solo dopo il saldo integrale del prezzo dal che non è previsto il rilascio di garanzia post-aggiudicazione.

- Art. 14.6 “Garanzie sul ramo d’azienda”. Tale articolo disciplina le usuali garanzie legate al tipo di operazione e non si ritiene che la tematica costituisca una criticità, nella consapevolezza che la procedura venderà con le usuali modalità delle vendite giudiziarie con garanzie ridotte.
- Art. 21 “Foro esclusivo”. La modifica del Foro esclusivo, ove richiesta, potrà essere posta in essere in qualsiasi momento (non influenzando sulla natura sostanziale del contratto) e non si ritiene quindi che tale elemento costituisca una criticità.

1.4. Sull’atto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate

In merito all'atto di recupero n. T9PCR2L00014/2024 notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono già stati indicati, nelle precedenti relazioni informative, gli sviluppi della procedura giudiziale avviata dalla Società.

In questa sede si precisa come la Corte di Giustizia Tributaria, in data 15.01.2025, abbia sospeso l'atto impugnato fissando per la decisione del merito l'udienza del 26.02.2025 ([doc. 84](#)).

Peraltro trattasi di contenzioso in cui l'Agenzia delle Entrate eccepisce una mancata tempestiva trasmissione, da parte della Società, delle informazioni richieste da parte dell'Ente; si specifica in questa sede come la Società abbia rilevato come la mancata tempestiva trasmissione delle risposte fosse dovuta a causa alla stessa non imputabile (blocco del sistema informatico). Si auspica quindi che in occasione dell'udienza del 26.02.2025 la Commissione di Giustizia Tributaria, anche sulla base dei precedenti giurisprudenziali, proceda all'annullamento dell'atto di recupero impugnato.

1.5. Sulle spese di procedura

Le spese di procedura sono state inserite nei debiti di piano senza che le stesse abbiano causato squilibri. Si evidenzia come nel caso di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale tali costi non costituiranno un'alea, essendo oggetto di specifico incarico.

Come peraltro già comunicato anche al Commissario Giudiziale con missiva del 10.09.2024, i professionisti che assistono la Società sono disponibili a rilasciare il proprio assenso all'accollo del debito da parte di Rewave mediante formale accettazione, condizionatamente all'omologa della procedura di concordato.

Sul punto, anche il Commissario Giudiziale, in occasione del proprio parere dell'11.09.2024, abbia rilevato che *“Non si rilevano invece problematiche in merito all'accollo del debito per compensi prededucibili degli advisor alla data di eventuale omologa del concordato”*.

* * * * *

Con riferimento ad eventuali variazioni allo stato maturate in ordine sia agli oneri riferiti al contenzioso tributario (la cui discussione, come detto, è prevista per il 26.02.2025) sia in ordine ad altri marginali aspetti (attivi e passivi) che in ogni caso risultano, sulla base degli aggiornamenti svolti dai professionisti, coperti dai fondi esistenti, la Società ritiene in questa fase di non procedere alla modifica di Piano e Proposta.

Tale modifica sarà svolta successivamente agli eventuali rilievi effettuati dal Commissario Giudiziale nell'ambito della relazione *ex art. 105 CCII* e all'esito della procedura competitiva per la cessione dell'azienda come previsto dall'art. 91, c. 9 CCII, in tal modo ottimizzando risorse economiche e processuali.

Modificare ora piano e proposta aggiungerebbe, infatti, costi (anche di attestazione) a parere di chi scrive evitabili.

* * * * *

La Ricorrente, esplicitato quanto sopra, rimane a disposizione, tramite i propri professionisti, per fornire eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni e per produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o semplicemente utile.

Copia della presente relazione viene trasmessa al Commissario Giudiziale, Dottor Pietro Galli, all'indirizzo di posta elettronica certificata: pietro.galli@odcec.lecco.it.

* * * * *

Si producono e si allegano (riprendendo la numerazione di cui al Ricorso e alle precedenti relazioni informative):

83. impegno dei professionisti sottoscritto;

84. provvedimento di sospensione e fissazione di udienza della Corte di Giustizia Tributaria.

Con osservanza.

Monza, 27 gennaio 2025

Avv. Marco Locati